



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 148 DEL 25 novembre 2003

A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata

Ancona-Brescia 1-1
Bologna-Roma 0-4
Chievo Verona-Milan 0-2
Empoli-Parma 1-0
Internazionale-Reggina 6-0
Lazio-Perugia 3-1
Lecce-Sampdoria 0-0
Modena-Juventus 0-2
Udinese-Siena 1-1

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo dott. Maurizio Laudi, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. sig. Elio Martina e dalla segretaria Stefania Ginesio, nel corso della riunione del 24-25 novembre 2003, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 37

1) SERIE A TIM

Gare del 22-23 novembre 2003 – Decima giornata andata

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:



Gara Soc. Chievo Verona – Soc. Milan

Il Giudice Sportivo

rilevato dalla relazione del rappresentante dell'Ufficio Indagini che i sostenitori del Milan, collocati in curva, intonavano per tre volte consecutive un coro gravemente insultante (“... mestiere di merda, carabinieri”), subito dopo il minuto di raccoglimento dedicato alla memoria dei caduti a Nassirya;

richiamate integralmente le motivazioni contenute nella delibera di questo Giudice Sportivo, relativa alla gara Livorno-Treviso; C.U. n.136 del 18/11/2003 e della Commissione Disciplinare inerente la medesima gara, C.U. n.143 del 21/11/2003, circa il contenuto oggettivamente espressivo di violenza, proprio di un tale coro, in considerazione del momento in cui il medesimo è stato intonato, subito dopo il minuto di raccoglimento;

rilevata la straordinaria gravità di tale inqualificabile manifestazione da parte di sostenitori che con quei cori hanno vilipeso la memoria di persone uccise da un attentato terroristico, insultandole proprio con riferimento al servizio nel cui adempimento esse sono morte, così cancellando automaticamente il disvalore, la negatività dell'atto criminale che quelle morti ha provocato;

considerato che il contenuto di dileggio nei confronti degli appartenenti all'Arma dei carabinieri è presente anche nella prima parte dei cori medesimi, laddove la scelta di prestare servizio nell'Arma dei carabinieri è stata definita quale conseguenza di una mancata occupazione in altre attività di lavoro (“la disoccupazione ti ha dato un bel mestiere.....”);

rilevata la sussistenza della fattispecie di cui agli art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.;

rilevata la sussistenza di una duplice circostanza attenuante per la Società: in primo luogo, le documentate iniziative volte a prevenire simili condotte; in secondo luogo, essere stati tali cori intonati in occasione di una gara disputata in trasferta;

ritenuto, in conclusione, che sanzione adeguata, per effetto delle citate circostanze attenuanti, risulta la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00

P.Q.M.

delibera di infliggere alla Soc. Milan a titolo di responsabilità oggettiva la sanzione dell'ammenda di € 40.000,00.

* * * * *

Gara Soc. Bologna – Soc. Roma

Il Giudice Sportivo,

rilevato dal rapporto dell'Arbitro e del rappresentante dell'Ufficio Indagini che, al 30° del primo tempo, un ristretto numero di sostenitori del Bologna intonava un coro, di breve durata, dal tenore insultante nei confronti degli appartenenti all'Arma dei carabinieri (coro non percepito, peraltro, dal rappresentante dell'Ufficio Indagini, posizionato in prossimità dell'opposta curva);

osservato che:

le modalità temporali del coro non consentono – in assenza di ulteriori e diversi elementi di riscontro – di affermare con certezza che le espressioni ingiuriose fossero univocamente ricollegate, in segno di spregio, all'iniziativa di commemorazione svoltasi con il minuto di raccoglimento per i caduti di Nassirya, subito prima dell'inizio della gara;

pertanto non sussiste nella circostanza una prova certa ed inequivoca per qualificare il coro offensivo quale oggettiva espressione di violenza, punita dall'art. 10, commi 2 e 5 C.G.S.;

di conseguenza, tale condotta deve essere sanzionata in applicazione delle previsioni di carattere generale contenute negli artt. 9 comma 1 e 13 C.G.S.;

rilevato, inoltre, dagli atti ufficiali che i sostenitori del Bologna ebbero a far esplodere in numerose occasioni, sia nel primo che nel secondo tempo, petardi nel recinto di giuoco, con oggettive caratteristiche di pericolosità al 2° e al 4° minuto del primo tempo, essendo le esplosioni avvenute in prossimità di persone;

P.Q.M

delibera di infliggere alla Soc. Bologna, a titolo di responsabilità oggettiva, per quanto commesso dai propri sostenitori, l'ammenda di € 10.000,00.

* * * * *

a) SOCIETA'

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **LAZIO** per avere suoi sostenitori, in moltissime occasioni sia nel primo che nel secondo tempo, fatto esplodere con fragore petardi; per aver, al 14° del secondo tempo, intonato un coro ingiurioso nei confronti dell'Arbitro; per aver numerosi suoi calciatori partecipato, non identificati, al 39° del secondo tempo, ad un aspro diverbio con calciatori avversari; recidiva.

Ammenda di € 7.000,00 : alla Soc. **ROMA** per avere suoi sostenitori, in numerose occasioni sia prima dell'inizio sia durante la gara, fatto esplodere petardi nel recinto di giuoco, con modalità di specifico pericolo al 2° minuto del primo tempo per la prossimità di persone al luogo dell'esplosione; per aver, in numerose occasioni, sia prima sia durante la gara, lanciato bengala nel recinto di giuoco; per aver, qualche minuto prima dell'inizio, lanciato due bengala in un settore occupato dai sostenitori avversari, così realizzando una condotta potenzialmente pericolosa per l'incolumità pubblica; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 3.000,00 : alla Soc. **PERUGIA** a titolo di responsabilità oggettiva, per il comportamento di numerosi suoi calciatori che, al 39° del secondo tempo, partecipavano, non identificati, ad un aspro diverbio con calciatori avversari.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **ANCONA** per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; recidiva.

Ammenda di € 2.000,00 : alla Soc. **CHIEVO VERONA** per avere suoi sostenitori, al 39° e 40° del primo tempo intonato cori ingiuriosi nei confronti dell'Arbitro; recidiva.

Ammenda di € 1.500,00 : alla Soc. **REGGINA** per avere suoi sostenitori, al 37° del secondo tempo, lanciato in campo un fumogeno ancora acceso; entità della sanzione attenuata trattandosi di gara disputata in trasferta; recidiva.

Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. **INTERNAZIONALE** per avere suoi sostenitori, al 21° del secondo tempo, lanciato in campo una bottiglietta in plastica vuota; recidiva.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 3.000,00

DI LORETO Marco (Perugia): perché, al 47° del secondo tempo, colpiva in modo violento un avversario ad un ginocchio; espulso dal terreno di giuoco, si avvicinava al Quarto Ufficiale e gli urlava parole di contenuto gravemente irrispettoso nei confronti degli Ufficiali di gara; infrazione, quest'ultima, rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CONCEICAO Paulo Sergio (Lazio): perché, al 39° del secondo tempo, dopo aver poggiato le mani sul viso di un avversario, lo spingeva con forza.

DIAMOUTENE Souleymane (Perugia): perché, al 25° del secondo tempo, colpiva un avversario con un calcio alle gambe.

IGNOFFO Giovanni (Perugia): perché, al 39° del secondo tempo, dopo aver poggiato le mani sul volto di un avversario, lo spingeva con forza.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 1.000,00

INZAGHI Simone (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione); per aver preso parte ad un diverbio con l'allenatore della squadra avversaria, al 45° del secondo tempo; infrazione sanzionata con l'ammenda.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

CASSETTI Marco (Lecce): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

D'AVERSA Roberto (Siena): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

OBODO Christian (Perugia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PETRUZZI Fabio (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quarta sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.000,00

TEDESCO Giovanni (Perugia); sanzione aggravata perché capitano della squadra (Seconda sanzione).

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

LAZETIC Nikola (Siena)
PRATALI Francesco (Empoli).

PRIMA SANZIONE

BAIOCCO Davide (Reggina)
PIZARRO David Marcelo (Udinese).

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

FUSANI Massimiliano (Perugia)
VOLPI Sergio (Sampdoria).

AMMONIZIONE

QUINTA SANZIONE

CUFRE Damian (Siena)
MIGNANI Michele (Siena)
PERROTTA Simone (Chievo Verona).

SECONDA SANZIONE

CUPI Andrea (Empoli)
LANNA Salvatore (Chievo Verona)
MAURI Stefano (Brescia)
PANCARO Giuseppe (Milan)
STANKEVICIUS Marius (Brescia).

PRIMA SANZIONE

BRIGHI Matteo (Brescia)
CUCCIARI Alessandro (Siena)
LOVISO Massimo (Bologna)
PASQUALE Giovanni (Internazionale)
PAVAN Simone (Modena).

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (TERZA SANZIONE)

MILANETTO Omar (Modena)
NEGRO Paolo (Lazio).

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00

SOMMESE Vincenzo (Ancona): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria (Seconda sanzione) .

AMMONIZIONE

SECONDA SANZIONE

BETTARINI Stefano (Sampdoria)
FLACHI Francesco (Sampdoria)
SALA Luigi (Chievo Verona)
VIERI Christian (Internazionale).

c) ALLENATORI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 2.500,00

DEL NERI Luigi (Chievo Verona): perché, al 38° del primo tempo, protestava in modo plateale nei confronti dell'Arbitro, al quale si rivolgeva anche con parole irrispettose; invitato ad una condotta più disciplinata, manteneva la condotta di protesta.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA ED AMMENDA DI € 1.500,00

COSMI Serse (Perugia): perché, al 45° del secondo tempo, oltrepassata l'area tecnica si avvicinava alla linea laterale ove veniva a diverbio con un calciatore avversario.

d) DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 22 DICEMBRE 2003

GAUCCI Alessandro (Perugia): perché, in violazione dei doveri inerenti il suo ruolo di Dirigente accompagnatore ufficiale, si avvicinava, al 43° del secondo tempo, alla linea laterale del campo e rivolgeva ad un calciatore avversario parole di insulto così determinando una situazione di tensione fra i calciatori; terminata la gara, presentatosi nello spogliatoio arbitrale per chiedere spiegazioni sulle ragioni del suo allontanamento dal campo, rivolgeva al termine del colloquio agli ufficiali di gara parole di tenore intimidatorio e gravemente ingiurioso.

Il Giudice Sportivo: *dott. Maurizio Laudi*

" " "

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 6 dicembre 2003.

PUBBLICATO IN MILANO IL 25 NOVEMBRE 2003

IL PRESIDENTE
Adriano Galliani